MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO – "VIA ANAGNI"
Via Anagni, 48 – 00171 Roma – Tel. 06/21803084 - 06/21893511
Cod. Istituto RMIC 8EU008 – C.F. 97712330584
e-mail rmic8eu008@istruzione.it- posta certificata rmic8eu008@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO RECANTE MISURE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il Decreto-legge n. 24 del 24/03/2022;

VISTA la Nota del M.I. n. 410 del 29/03/2022;

VISTA la Nota del M.I. n. 461 del 01/04/2022;

VISTO il Piano scuola a.s. 2021/2022- cessazione dello stato di emergenza da Covid 19;

VISTA la Nota del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022;

VISTO l'aggiornamento del Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza

DELIBERA

Il Regolamento recante misure organizzative e di sicurezza relative alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, che sostituisce il precedente Regolamento ed ha validità fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022.

Premessa

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha definito, anche con riferimento all'ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare il previgente "*Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2"*, per rendere operative le disposizioni previste dalla nuova normativa e consentire il progressivo ritorno alla normalità.

Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrata

1. Le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza, come confermato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha novellato l'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
2. Come disposto dalla richiamata norma, la possibilità di ricorrere alla Didattica Digitale Integrata (DDI) è prevista per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la Didattica Digitale Integrata viene attivata dalla scuola "*su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata*".

Misure di sicurezza

1. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le seguenti misure minime di sicurezza:
   1) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
   2) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
   3) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
2. Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza, all'organizzazione oraria e gestionale contenute nel "*Protocollo di accoglienza*" e nel "*Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2"*, già operative dall'inizio dell'anno scolastico e valide, solo per le parti qui richiamate, fino al termine delle lezioni.
3. Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Si provvederà a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia in modo accurato
- utilizzare materiale detergente con azione virucida
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici e delle aule
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio etc.) destinati all'uso degli alunni.

4. Qualora un allievo o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, é necessario effettuare una sanificazione (pulizia e disinfezione) straordinaria della scuola con le modalità che seguono:
   - Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
   - Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
   - Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
   - Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria
5. Fino al 30 aprile 2022 è previsto l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque acceda alle strutture dell'Istituto Scolastico. Fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni è consentito soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.

Cura degli ambienti

1. È necessario continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti; continuare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza, tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati.
2. È necessario continuare a porre massima attenzione alla pratica dell'igiene delle mani e alla messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti.

Somministrazione pasti

1. Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nella mensa scolastica, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori.

2. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

Educazione fisica e palestre

1. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.
2. Al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni, si privilegerà, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie.
3. Si avrà sempre cura di garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

Disabilità e inclusione scolastica

1. È confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
2. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

Uscite didattiche e visite d'istruzione

1. L'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive".
2. È possibile, pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori, valutare la possibilità di svolgere uscite didattiche e visite di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico, al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.
3. Sarà possibile organizzare uscite didattiche, a piedi o con l'utilizzo di mezzi pubblici, sia nelle aree di interesse del territorio circostante sia per tutte le destinazioni storiche, artistiche e culturali della città.

Gestione dei casi di positività

Il Decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività da SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico. In modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e visite di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nella **scuola dell'infanzia**, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- **nella scuola primaria e secondaria di I grado**, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.